




ASSOLOMBARDA

# Regolamento

## Gruppo Giovani Imprenditori



Il Regolamento vigente è stato approvato dalla Giunta dell'Associazione il 23 maggio 1988, aggiornato dalla Giunta stessa il 6 luglio 1993.

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 21 dicembre 2000. Modificato dalla Giunta del 15 dicembre 2004.

Modificato dall'Assemblea straordinaria Gruppo Giovani Imprenditori del 16 novembre 2010.

Approvato dalla Giunta del 21 dicembre 2010

Modificato dall'Assemblea straordinaria Gruppo Giovani Imprenditori del 17 maggio 2016

Approvato dal Consiglio Generale del 23 maggio 2016

Approvato dal Consiglio Generale del 19 febbraio 2019

Modificato dall'Assemblea straordinaria Gruppo Giovani Imprenditori del 16 maggio 2022

Approvato dal Consiglio Generale del 24 ottobre 2022

# Indice contenuti

<b>TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE, SCOPI E ATTIVITÀ DEL GRUPPO</b>	
<b>G.I.</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 2 - Scopi.....	4
Art. 3 - Attività.....	4
Art. 4 - Codice etico e dei valori associativi.....	5
<b>TITOLO SECONDO - APPARTENENZA AL GRUPPO GIOVANI</b>	
<b>IMPRENDITORI</b> .....	<b>6</b>
Art. 5 - Requisiti per l'appartenenza .....	6
Comma 5.1 - Soci ordinari.....	6
Comma 5.2 - Soci simpatizzanti .....	6
Art. 6 - Modalità di ammissione .....	7
Art. 7 - Quota di iscrizione .....	7
Art. 8 - Cessazione dell'appartenenza al Gruppo.....	7
<b>TITOLO TERZO - GOVERNANCE</b> .....	<b>8</b>
Art. 9 - Elencazione .....	8
<b>SEZIONE I - ASSEMBLEA</b> .....	<b>8</b>
Art. 10 - Convocazione e validità .....	8
Art. 11 - Attribuzioni .....	9
Art. 12 - Modalità di votazione .....	9
<b>SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO</b> .....	<b>10</b>
Art. 13 - Composizione .....	10
Art. 14 - Modalità di candidatura .....	10
Art. 15 - Norme per l'elezione del Consiglio .....	11
Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni .....	11
Art. 17 - Attribuzioni .....	12
Art. 18 - Dimissioni e decadenza .....	12
<b>SEZIONE III - PRESIDENZA</b> .....	<b>13</b>
Art. 19 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente .....	13
Art. 20 - Presidente .....	14
Art. 21 - Vice Presidenti .....	15
<b>SEZIONE IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE</b> .....	<b>16</b>
Art. 22 - Disposizioni generali e incompatibilità.....	16
<b>TITOLO QUARTO - GESTIONE</b> .....	<b>16</b>
Art. 23 - Segreteria.....	16
<b>DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE</b> .....	<b>16</b>
Art. 24 - Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie.....	16
Art. 25 - Disposizione transitoria .....	15

# TITOLO PRIMO

## Costituzione, scopi e attività del Gruppo G.I.

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Nell'ambito di Assolombarda e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 46 dello Statuto dell'Associazione.

Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

### Art. 2 – Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Assolombarda, in conformità con le disposizioni dello stesso e d'intesa con gli organi dell'Associazione, persegue i seguenti scopi:

- promuovere e sviluppare, nella formazione culturale dei Giovani Imprenditori, la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione e dell'Organizzazione Regionale, Nazionale dei Giovani Imprenditori e negli organismi interni ed esterni al Sistema confederale;
- sensibilizzare i vertici della Società, delle Istituzioni, della politica, della cultura sulle riforme necessarie allo sviluppo del Paese.

### Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti, ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- promuove lo studio, la ricerca, il dibattito e iniziative di informazione e formazione culturale sui problemi sociali, politici, economici e tecnici dell'impresa nell'ambito locale, nazionale ed internazionale;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Associazione e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce, ove necessari, gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
- propaga i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola, dell'Università e della società civile;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

L'attività del Gruppo è ispirata ai principi della meritocrazia, della rotazione delle cariche e della partecipazione attiva alla vita associativa. Allo scopo si attiverà affinché nel conferimento delle cariche siano premiati l'impegno, la bontà delle idee e la capacità di proposta e venga evitato, in linea di principio, il cumulo di più cariche associative.

#### **Art. 4 – Codice Etico e dei valori associativi**

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, parte integrante dello Statuto di Assolombarda.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Associazione.

## TITOLO SECONDO

### Appartenenza al Gruppo Giovani Imprenditori

#### Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

#### Comma 5.1 – Soci ordinari

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Per ciascuna azienda iscritta ad Assolombarda, possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che appartengono alle seguenti categorie:

- titolare,
- legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria
- un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia;
- membri del CdA o Direttori generali;
- amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale;
- quadri con ruolo strategico nell'impresa (in quest'ultimo caso l'adesione deve essere controfirmata dall'azienda di appartenenza);
- figli del titolare, ammessi con diritto di elettorato attivo e passivo, che possano dimostrare di ricoprire un incarico, ovvero ricoprire una funzione all'interno dell'attività aziendale. È limitato, in tal caso, a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo;
- figli di titolari che siano partecipi dell'attività aziendale ma con diritto limitato al solo elettorato attivo.

L'esercizio dei diritti di socio è subordinato al pagamento della quota annuale di adesione al Gruppo, ove prevista.

#### Comma 5.2 – Soci simpatizzanti

Il Consiglio Direttivo del Gruppo ha facoltà di approvare con decisione inappellabile l'iscrizione al Gruppo, in qualità di "soci simpatizzanti", di persone non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5.1 del presente Regolamento.

I "soci simpatizzanti" possono partecipare a tutte le attività del Gruppo, non hanno diritto di voto in Assemblea, né possono essere chiamati a ricoprire cariche all'interno del Gruppo o in rappresentanza di esso.

Ove prevista, l'appartenenza a questo titolo è subordinata al pagamento di una quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea del Gruppo.

#### **Art. 6 – Modalità di ammissione**

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, il richiedente l'associazione ordinaria può ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. Il rapporto associativo decorre dalla data in cui la deliberazione di ammissione viene assunta.

#### **Art. 7 – Quota di iscrizione**

E' facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione.

L'eventuale quota annuale deve essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno, e comunque entro la data di convocazione dell'Assemblea. La determinazione dell'importo è deliberata di anno in anno dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza al Gruppo**

L'appartenenza al Gruppo cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potranno essere assunte nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative, ove previste;
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali. Le modalità di applicazione della sanzione e di ricorso avverso alla stessa sono regolate dall'articolo 10 dello Statuto dell'Associazione.

# TITOLO TERZO

## Governance

### Art. 9 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti.

### SEZIONE I – ASSEMBLEA

#### Art. 10 – Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno il 40% dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione scritta – anche via fax o via posta elettronica – contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Sono ammesse - attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza - anche riunioni di Assemblea simultanee in più sedi rappresentanti i territori di competenza del GGI Assolombarda.

La Presidenza e la Segreteria dell'Assemblea saranno tenute nella sede legale ed i lavori garantiti con supporto di coordinatori nelle diverse sedi collegate.

Le operazioni di voto e scrutinio in simultanea e proclamazione dei risultati saranno tenute nell'Assemblea della sede legale.

Nella riunione in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno 60 giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro dieci giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di non meno di un quinto degli iscritti e, in caso di mancato raggiungimento del quorum, l'assemblea è valida, trascorsa un'ora dalla prima convocazione o in una successiva specifica riconvocazione, con la presenza del 10% dei voti esercitabili, la cui impresa sia in regola con il pagamento dei contributi associativi, della quota di iscrizione del Gruppo ove prevista e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

### **Art. 11 – Attribuzioni**

Spetta all'Assemblea:

- approvare le linee programmatiche elaborate dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente;
- eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti dallo stesso indicati da un minimo di due ad un massimo di otto;
- eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto economico;
- determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote di iscrizione, ove previste;
- approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Associazione;
- deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame.

### **Art. 12 – Modalità di votazione**

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

Gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38 dello Statuto di Assolombarda.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice; per il calcolo del quorum non si tiene conto di astenuti e schede bianche mentre rilevano le schede nulle.

Per l'approvazione delle proposte di modifica regolamentare l'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata del 60% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili.

## **SEZIONE II – CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 13 – Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo, dai Vice Presidenti e da un numero minimo di quattro componenti eletti dall'Assemblea.

Il numero complessivo del Consiglio Direttivo non deve superare i 20 componenti.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. Un'ulteriore rielezione per un ulteriore mandato potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

Per la decadenza per assenze o impedimento, si applica l'articolo 41 dello Statuto di Assolombarda.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone di volta in volta invitate dal Presidente su temi specifici attinenti all'ordine del giorno.

### **Art. 14 – Modalità di candidatura**

Sono eleggibili alla carica di consigliere tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea e che non compiano più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione.

Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo i soci sono invitati a presentare la propria candidatura.

La candidatura a Consigliere deve pervenire per iscritto – anche via fax o via posta elettronica accettata - alla Segreteria del Gruppo, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea; la Segreteria del Gruppo ne rilascerà la ricevuta datata.

I nominativi dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 saranno resi noti, anche per via telematica, a tutti i soci del Gruppo.

Il possesso dei requisiti sarà verificato dal Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi dell'associazione.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature. Ove ciò non accada, l'Assemblea procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute per l'elezione di un numero di Consiglieri non inferiore a sei, provvedendo correlativamente a ridurre il numero dei Consiglieri stessi.

E' inderogabile raccogliere un numero di candidature superiore ai posti da ricoprire. In caso di oggettiva impossibilità, i posti disponibili sono ridotti proporzionalmente o si predispone una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

#### **Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio**

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o di nominativi non compresi nella lista, vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio diretto tra i candidati, con votazione dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

#### **Art. 16 – Convocazione e validità delle riunioni**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese e comunque almeno sei volte l'anno, mediante posta elettronica, recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto a non meno di ventiquattro ore. Le riunioni possono svolgersi anche mediante videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti e schede bianche. Si rilevano le schede nulle. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Concorrono alla formazione del quorum costitutivo anche gli associati o i componenti collegati in video e audioconferenza.

Il voto non è delegabile.

#### **Art. 17 – Attribuzioni**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- attuare le direttive generali e le linee programmatiche approvate dall'Assemblea del Gruppo;
- promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- designare e revocare i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni, su proposta del Presidente d'intesa con i Vice Presidenti;
- istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- nominare fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente d'intesa con i Vice Presidenti;
- deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 5;
- prendere atto delle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo;
- deliberare la radiazione di un socio;
- determinare, su proposta del Presidente, i tre componenti del Consiglio Generale dell'Associazione;
- procedere alla sostituzione dei Vice Presidenti, che si dimettano o decadano, su proposta del Presidente;
- definire l'eventuale quota di iscrizione e da proporre in Assemblea per la delibera e decidere sulle modalità di pagamento.

#### **Art. 18 – Dimissioni e decadenza**

Le eventuali dimissioni dei Consiglieri e dei Rappresentanti del Gruppo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I Consiglieri decaduti vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti.

In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua.

La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

## **SEZIONE III – PRESIDENZA**

### **Art. 19 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente**

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo che abbia almeno due anni di anzianità alla data dell'Assemblea, che abbia l'attestazione di regolare inquadramento secondo le disposizioni dell'art. 7 Capo II del Regolamento Unico per il Sistema, che non abbia compiuto di più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione, che sia in possesso nell'azienda di appartenenza di una responsabilità di gestione aziendale di grado rilevante, come previsto dal Capo III del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria per l'accesso alle cariche direttive, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente e i candidati Vice Presidenti non potranno contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati Presidenti dovranno inviare alla Segreteria del Gruppo, la propria candidatura, corredata da relativo Programma e dai nominativi dei Vice Presidenti.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi e ai nominativi dei Vice Presidenti previa verifica del Collegio Speciale dei Proviviri.

Il Presidente del Gruppo e i Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei soci presenti aventi diritto al voto, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano le schede nulle.

Se alla prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum necessario:

- in caso di candidato unico, la candidatura si intende respinta;

- in caso di due candidati, si ripete immediatamente la votazione e il Presidente è eletto con la maggioranza dei presenti;
- in caso di più candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati e il Presidente è eletto con la maggioranza dei presenti;
- in caso di parità fra voti favorevoli e contrari ovvero fra due candidati, si ripete immediatamente la votazione; se il risultato della votazione è ancora di parità, è convocata una nuova Assemblea per la ripetizione della votazione; se alla terza votazione non si raggiunge il quorum minimo o il risultato è ancora di parità, le candidature si intendono respinte.

In conformità con le disposizioni di attuazione del Regolamento nazionale, entro 15 giorni dall'assemblea la Segreteria del gruppo è tenuta a fornire alla Commissione Verifica Poteri (per il tramite della Segreteria Nazionale) la documentazione completa riferita al Presidente eletto, che include:

- il possesso di una posizione di responsabilità di grado rilevante
- il parere del Collegio speciale dei Probiviri dell'Associazione
- l'attestazione del completo inquadramento dell'impresa di appartenenza

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente con maggiore anzianità secondo l'età, che assumerà la carica di Presidente facente funzione.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea che dovrà essere convocata entro quattro mesi per il rinnovo.

Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

## **Art. 20 – Presidente**

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- sovrintende all'andamento del Gruppo;

- rappresenta il Gruppo all'interno del Sistema confederale nonché le esigenze dello stesso nelle sedi esterne secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti associativi e secondo le deliberazioni dei competenti Organi dell'Associazione;
- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto;
- propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei 3 componenti che entreranno a far parte del Consiglio Generale dell'Associazione in rappresentanza del Gruppo;
- propone al Consiglio Direttivo, d'intesa con i Vice Presidenti, la nomina degli eventuali Consiglieri Incaricati, dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori nonché in organismi esterni;
- convoca e presiede l'Assemblea e ne esegue le delibere;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo di cui coordina l'azione e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predisporre la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- può delegare di volta in volta, nello svolgimento delle sue funzioni, uno dei Vice Presidenti.

#### **Art. 21 – Vice Presidenti**

I Vice Presidenti sono da 2 a 8 e vengono eletti con il Presidente.

I Vice Presidenti non devono aver compiuto di più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo. Ai Vice Presidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente.

Il Vice Presidente più anziano per appartenenza al Gruppo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vice-presidenti durano in carica un quadriennio e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi e decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

I Vice Presidenti decadono insieme al Presidente che li ha proposti, fatto salvo il Vice-Presidente facente funzioni.

In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice Presidente, è comunque competenza del Consiglio Direttivo la relativa sostituzione, su proposta del Presidente.

## **SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

### **Art. 22 – Disposizioni generali e incompatibilità**

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale e Nazionale. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi del Gruppo valgono le norme e gli obblighi previsti in materia di situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, di cui alla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a mantenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

Si applicano inoltre le norme generali delle cariche contenute nello Statuto dell'associazione.

## **TITOLO QUARTO**

### **Gestione**

#### **Art. 23 – Segreteria**

Il Gruppo si avvale di una Segreteria inserita nella struttura organizzativa dell'Associazione.

I progetti del Gruppo possono essere supportati dall'Associazione previa presentazione e comunque in tempo utile per la redazione e approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione.

### **Disposizioni diverse e transitorie**

#### **Art. 24 - Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

#### **Art. 25 – Disposizione transitoria**

Le modifiche regolamentari concernenti la durata del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo entrano in vigore a partire dal mandato in corso al momento dell'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Generale di Assolombarda.

Pertanto, Presidente e Consiglio Direttivo in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento termineranno il proprio mandato nel luglio 2023.

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
[www.assolombardanews.it](http://www.assolombardanews.it)



